



REGOLAMENTO INTERNO

deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci – Albinia il 05 giugno 2008
modificato dall'assemblea del 28/03/2015

PREMESSA

Il Circolo Nautico TORRE D'ALBEGNA – Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro - è concessionario di un pontile galleggiante posto nel fiume Albegna e del canale di bonifica adiacente la sponda sinistra del fiume Albegna a seguito di rilascio di concessione demaniale provvisoria. Il Circolo nautico Torre d'Albegna è concessionario protempore in base a provvedimento amministrativo rilasciato dalle autorità competenti.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali d'immediata applicazione per il buon funzionamento delle attività del Circolo.

Le norme di seguito esposte non possono in nessun caso essere in contrasto con lo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dalla Sezione I si rimanda alle norme previste dal Codice della Navigazione, dal Codice della Nautica da Diporto ed alle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano e di Livorno.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono essere oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti dei trasgressori.

SEZIONE I GESTIONE DEGLI ORMEGGI

Articolo 1 – BENEFICIO D'ORMEGGIO

L'uso dell'ormeggio è strettamente individuale.

Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto d'ormeggio.

Il beneficio di ormeggio nello specchio acqueo sociale è concesso al socio e non alla sua unità da diporto e, pertanto, il socio che ceda la sua imbarcazione conserva il beneficio di ormeggio per un'imbarcazione di misure non superiori, sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra e nel periodo in cui il Circolo Nautico TORRE D'ALBEGNA è titolare di Concessione Demaniale

I natanti ormeggiati devono essere di esclusiva proprietà dei soci.

Il Socio non può usufruire del posto d'ormeggio per natanti differenti da quello dichiarato.

Un socio non può cedere l'ormeggio a terzi, tranne nel caso del coniuge e dei soggetti rientranti per legge nella categoria dei parenti di primo grado. La comunicazione va data preventivamente al Consiglio direttivo in forma scritta e previo assenso favorevole del Consiglio Direttivo.

La reale appartenenza del natante è determinata in base al certificato di assicurazione o altra documentazione certa a supporto.

In caso di comproprietà di un natante, tutti i comproprietari dovranno essere soci del Circolo.

Articolo 2 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci assegnatari di posto barca nel pontile devono comunicare al direttivo del circolo entro il 31 marzo di ogni anno la conferma dell'utilizzo del posto barca versando la cauzione pari al 50% del totale del contributo dovuto per la stagione, il rimanente 50% dovrà essere versato al momento dell'utilizzo del posto barca, o in ogni caso entro il 1 luglio anche se non si è ancora utilizzato il posto barca, la cauzione che verrà trattenuta in caso di mancato buon fine, la mancata conferma comporterà la riassegnazione del posto barca.

Tutti i soci, nella loro possibilità, sono tenuti alla pulizia delle sponde e del posto assegnato compreso eventuale taglio dell'erba.

Il Socio proprietario di natante o imbarcazione ha l'obbligo di issare il guidone sociale o altro contrassegno sociale durante tutto il periodo di ormeggio previsto dalla Concessione Demaniale.

Il socio che volesse sostituire l'unità da diporto con una di uguali o minori dimensioni dovrà darne comunicazione preventiva al Consiglio direttivo. Nel caso di sostituzione con un'unità da diporto di dimensioni maggiori, il socio, oltre alla comunicazione preventiva, dovrà attendere l'eventuale autorizzazione del Consiglio direttivo, che si esprimerà in merito.

Due soci possono scambiarsi i posti d'ormeggio solo previa comunicazione e successiva autorizzazione del Consiglio direttivo, purché ciò non avvenga a danno delle altre unità da diporto e sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra.

Il socio deve occupare per il periodo dato in concessione con la propria unità da diporto il proprio posto d'ormeggio, tranne per motivate ragioni scritte indirizzate al Consiglio direttivo.

È dovere del socio mantenere in buono stato l'unità da diporto, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.

Il socio è tenuto inoltre a far rispettare le norme del presente Regolamento anche da parte di suoi aventi causa, familiari, ospiti ed equipaggio, restando responsabile per eventuali danni causati a terzi.

Articolo 3 – ORMEGGI

I soci che hanno un punto d'ormeggio del canale di bonifica, si impegnano a rimuovere tutti i pontili e manufatti liberando la sponda del canale stesso, è sopportata solo ed esclusivamente la possibilità di ormeggio attraverso pali (uno a prua e uno a poppa)

I soci sono tenuti al pagamento, oltre alla tessera sociale, anche delle spese necessarie ad ottenere la concessione, le eventuali spese di guardianaggio, luce, acqua, e di quanto si rendesse necessario, nessuna esclusa, per il buon funzionamento degli ormeggi

I soci possessori di natanti con larghezza superiore ai MT 2.55 dovranno corrispondere un supplemento al contributo di ormeggio nella misura di: larghezza natante da mt 2.55 a 2.70 supplemento di €50 larghezza natante da mt 2.70 a 3.00 supplemento di €100 natanti con larghezza superiore ai mt 3.00 supplemento di €150

Sono ammessi nello specchio acqueo sociale i natanti e le imbarcazioni per attività da diporto o sportive, senza fini di lucro, nella fattispecie sono esplicitamente vietate ogni forma di noleggio o charter di pesca o escursionismo. Nel periodo nel quale il socio non tiene occupato il proprio posto d'ormeggio, il Circolo potrà disporre secondo le temporanee necessità, senza che per questo il socio venga a perdere alcun diritto sull'ormeggio stesso salvo restando il versamento di una parte del contributo di ormeggio fissato a €100 annuo per un massimo di 2 anni

I soci devono provvedere ad adeguati ormeggi che dovranno mantenere nella migliore efficienza. Le unità da diporto dovranno essere munite di adeguati parabordi per evitare danni alle unità da diporto vicine. Dei danni derivanti dal cattivo tempo, anche di carattere eccezionale, e dal carente ormeggio, risponde il proprietario dell'unità da diporto che ha causato il danno. In nessun caso, e tanto meno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuto responsabile il Circolo Nautico Torre D'Albegna.

Qualora il Circolo ritenga che il modo nel quale è ormeggiata l'unità da diporto non sia a regola d'arte, o le sue tenute siano deboli o logore, chiederà al proprietario di provvedere d'urgenza a quanto necessario, anche per evitare possibili danni alle unità da diporto vicine. Qualora l'interessato non rispondesse sollecitamente all'invito o fosse irreperibile, verrà provveduto con personale e mezzi del Circolo, per quanto possibile, fatta salva la rifusione delle spese da parte dell'interessato stesso.

La manutenzione degli ormeggi compete ai soci assegnatari di posto d'ormeggio, compresi i terminali con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni dell'unità da diporto e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità.

Articolo 4 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI E LISTA D'ATTESA.

Per l'assegnazione di punti di ormeggio sia in controfossa che nel pontile, viene stilata una lista di attesa di tutti i soci iscritti in riferimento alla data della domanda di iscrizione al circolo, fermo restando che il socio residente nel Comune di Orbetello è favorito, nei confronti di un socio non residente, nell'assegnazione di un punto di Ormeggio provvisorio.

Nel caso rimanga temporaneamente libero un posto barca, l'assegnatario dovrà comunicarlo al direttivo che provvederà ad una riassegnazione temporanea per il periodo di assenza del natante dell'assegnatario

Per accedere alla lista d'attesa, il socio interessato deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio direttivo precisando le caratteristiche e le dimensioni dell'unità da diporto da ormeggiare.

I posti d'ormeggio che decadono vengono riassegnati a tempo indeterminato in base alla lista d'attesa, tenendo presenti anche le richieste presentate dai soci già assegnatari di posto barca, che necessitano di sostituire la propria imbarcazione, sempre nel rispetto degli spazi disponibili e/o di manovra. In caso di criticità oppure per diversa e comprovata necessità da parte del Circolo, il Consiglio direttivo può optare per soluzioni alternative. La lista di attesa è considerata in base alla data di iscrizione.

Il socio interessato ad un'assegnazione temporanea nel corso della concessione, deve inoltrare preventivamente richiesta scritta al Consiglio direttivo che si esprimerà in merito.

L'occupare o l'aver occupato un determinato posto d'ormeggio in via temporanea non dà alcun diritto di assegnazione definitiva dello stesso.

Nelle assegnazioni non saranno concessi posti d'ormeggio in seconda fila.

Sono previsti almeno due ormeggi per imbarcazioni di proprietà del Circolo, dedicate all'attività e assistenza.

Articolo 5 – PREDISPOSIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE E DEI CANONI

(Modificato il 31/03/2012 dall'assemblea)

Le quote sociali hanno durata dell'anno solare e dovranno essere tassativamente corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno. Se dopo tale termine il Socio risulterà ancora inadempiente si provvederà alla sua espulsione. I canoni di ormeggio sono differenziati fra soci residenti e non residenti.

I canoni sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

La quota sociale viene proposta in base alle necessità di cassa e può variare di anno in anno.

La quota di tesseramento alla A.I.C.S. viene stabilita dalla stessa e fatta propria. Il costo del canone di ormeggio dovrà essere corrisposto sempre anticipatamente.

MODIFICA dell'art. 5

I soci: Bonaiuti Roberto, Racheli Eugenio, Meneghel Ivan, Cardinale Salvatore, Fabiani Eugenio, Rosadini Valerio, Rosadini Roberto, Bartolozzi Marco, Moscatelli Alessandro pur essendo soci non residenti vengono considerati, per quanto riguarda i canoni di ormeggio, a parità dei soci residenti in quanto sono i primi ad iscriversi versando i canoni anticipatamente per l'acquisto del pontile.

Articolo 6 – DECADENZA DEL POSTO D'ORMEGGIO

L'assegnazione del punto d'ormeggio è a tempo determinato, decade nei seguenti casi:

- Dimissioni
- Rinuncia del posto d'ormeggio

Il socio che rinuncia al posto ormeggio non ha diritto ad alcun rimborso.

Nel caso di comproprietà dell'imbarcazione derivante da cessione di caratura successiva all'assegnazione del posto d'ormeggio, il nuovo comproprietario non potrà avvalersi del diritto al posto d'ormeggio del socio che decade.

- Decesso del socio armatore

In caso di trasferimento della proprietà dell'imbarcazione "mortis causa" è facoltà dell'erede, limitatamente al coniuge superstite ed ai soggetti rientranti per legge nella categoria dei parenti di primo grado, mantenere l'imbarcazione nel medesimo ormeggio. In questo contesto lo stesso erede deve associarsi immediatamente secondo le modalità

vigenti presentando la documentazione attestante la sua piena disponibilità dell'imbarcazione.

- Radiazione per morosità
- Espulsione
- Mancato ormeggio oltre i termini.

Articolo 7 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA' E/O EMERGENZA

Qualora il Circolo dovesse non disporre o rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, si dovrà procedere alla revoca degli ormeggi secondo il criterio della minore anzianità nella titolarità del posto d'ormeggio.

Qualora per modificare o riparare opere a terra o a mare, sia riconosciuta la necessità di spostare le unità da diporto, cambiare gli ormeggi, ecc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli soci assegnatari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d'ufficio a spese degli interessati. Nessun onero di risarcimento spetta ai soci.

In caso d'emergenza o per motivi di sicurezza, il Circolo, tramite persone dallo stesso incaricate, potrà intervenire in via d'urgenza sulle unità da diporto dei soci, salvo successiva comunicazione al proprietario. A questo scopo si fa obbligo ai soci di lasciare le chiavi presso la roulotte dei guardiani e segnalare l'ubicazione e l'accesso allo staccabatterie

Se per incuria o negligenza del proprietario dell'unità da diporto si trovi in situazioni di pericolo, il Circolo o persona da questo delegata, potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell'imbarcazione addebitando al proprietario le relative spese.

Articolo 8 – NORME DI SICUREZZA

Le unità da diporto ormeggiate debbono essere dotate d'ormeggi efficienti e di quanto altro possa impedirne l'allagamento e affondamento. Devono inoltre essere munite di parabordi sui due lati in numero e dimensioni proporzionate alle proprie dimensioni.

Attrezzature, remi, sagole, ancore, ceste, tender od altro debbono essere contenuti nelle rispettive unità da diporto.

Articolo 9 – ASSICURAZIONI

Tutte le unità da diporto di proprietà dei soci devono essere assicurate dagli stessi per la Responsabilità Civile a norma di legge.

Articolo 10 – RACCOLTA RIFIUTI

E' dovere di ogni socio non inquinare le acque del fiume o del canale di bonifica (controfossa) con scarichi, oli e rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori secondo le normative vigenti.

Articolo 11 – MANOVRE NELLO SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE

Le manovre di attracco e partenza all'interno delle zone di attracco dovranno essere eseguite con la massima cautela allo scopo di evitare danni alle altre unità da diporto, a persone o a cose. Le manovre non devono inoltre intralciare eventuali unità delle Forze dell'Ordine in manovra.

Articolo 12 – DANNI E FURTI

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Circolo Nautico TORRE D'ALBEGNA per danni e/o furti alle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo in concessione. Il Circolo Nautico Torre d'Albegna è espressamente manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità. Nessuna responsabilità può essere attribuita al Circolo Nautico TORRE D'ALBEGNA per danni derivanti da incendio o calamità naturale.

SEZIONE II CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 – COMPITI DEI CONSIGLIERI

Presidente: E' il legale rappresentante del Circolo, presiede e convoca il Consiglio direttivo e dispone del potere di firma sociale.

Vicepresidente: Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Segretario: Provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, nonché alla gestione ed archiviazione della corrispondenza, anche via e-mail. Garantisce la corretta gestione della sede sociale. Sovrintende inoltre i rapporti con Enti terzi.

Tesoriere: E' responsabile della cassa contante e dei conti, provvede alla verifica e al pagamento delle spese. Conserva la documentazione contabile. Relaziona sul bilancio consuntivo e preventivo in Assemblea dei soci.

Direttore sportivo: E' responsabile della scuola vela e dei rapporti con gli istruttori, nonché della promozione sul territorio. Compila eventuali programmi per le regate e provvede alla loro organizzazione servendosi eventualmente a tale scopo dell'opera di una commissione nominata dal Consiglio direttivo. Dispone del materiale inerente all'attività velica ed è responsabile della manutenzione e conservazione delle imbarcazioni sociali, provvedendo che le stesse siano sempre perfettamente efficienti.

Direttore Mare: E' responsabile della gestione degli ormeggi in concessione al Circolo, nonché della sede a mare e delle sue relative manutenzioni.

Consiglieri: Affiancano, secondo le temporanee necessità, i responsabili dei diversi settori, per il buon esito delle attività del Circolo.

Albinia, 5 giugno 2008

Il Presidente
Cardinale Salvatore

Il presidente
Massimo Fabiani

Il presidente
Massimo Fabiani

Il Segretario
Maccari Gian Luca

Modificato dall'assemblea del 28/03/2015

il segretario
Tarquini Francesco

Modificato dall'assemblea del 07/04/2018

il segretario
Tarquini Francesco Modificato